



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 129 del 22/05/2025.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI AL RUOLO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO DEI COMUNI DI BASELGA DI PINÈ, BEDOLLO E FORNACE.

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di Maggio alle ore 15:00 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO		AG	
MORELLI PIERO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GRETA	P		Favorevole
FEDEL MIRKO	P		Favorevole

Presenti: 5 - Assenti: 1

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

il vice Sindaco, Piero Morelli, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Relazione.

A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione comunale, si rende necessario provvedere alla nomina della nuova Commissione edilizia comunale (CEC) quale organo tecnico - consultivo in materia edilizia, così come disposto all'articolo 9 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

L'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, stabilisce che i comuni istituiscano la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia.

Nel disciplinare la composizione della CEC il sopra citato articolo 9, al comma 2, prevede espressamente che:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.

L'articolo 40 del Regolamento edilizio comunale vigente, nella versione recentemente novellata, commi 2 e 3 recita:

(2) La Commissione edilizia d'ambito nel contesto del progetto della gestione associata di funzioni e servizi dei Comuni di Baselga di Piné, Bedollo e Fornace, assume le funzioni di commissione edilizia comunale unica per gli Enti interessati, ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio.

(3) La Commissione edilizia d'ambito della gestione associata è nominata dalla Giunta comunale del Comune di Baselga di Piné quale comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con il Comuni di Bedollo e Fornace, nel rispetto delle condizioni individuate dalla Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 e ss.mm. ed è composta dai seguenti membri:

a) Presidente con diritto di voto: Sindaco o Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia da lui delegato di ogni Ente interessato;

b) Componenti ordinari con diritto di voto:

n. 5 (cinque) scelti tra soggetti competenti in almeno una delle seguenti materie: edilizia e tutela del paesaggio, urbanistica, ambiente, geologia, giuridico-amministrativa. Almeno 2 componenti devono essere tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali.

c) Componenti con diritto di voto: il Comandante del corpo dei Vigili del Fuoco o suo sostituto del

rispettivo Comune.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del REC non saranno ammessi alla procedura i componenti tecnici ordinari rimasti in carica almeno tre anni nella Commissione edilizia comunale (CEC) uscente.

In ossequio al disposto di cui al succitato articolo 9, comma 2 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 s'intende con il presente atto procedere a predeterminare i criteri di valutazione dei candidati al ruolo di componente della Commissione edilizia comunale, formulando la seguente proposta:

- iscrizione almeno quinquennale ai rispettivi ordini/collegi professionali di appartenenza, qualora esistenti, od analogo periodo svolto in ambito pubblico per le specifiche materie (2 punti);
- corsi post – universitari di specializzazione, perfezionamento e master (1 punto per ogni corso/master fino ad un massimo di 3 punti);
- componente commissione edilizia comunale, commissione edilizia d'ambito o commissione paesaggistica (1 punto per ogni anno di svolgimento dell'incarico, fino ad un massimo di 5 punti);
- esperienza maturata attraverso la progettazione e realizzazione di interventi edilizi nell'esercizio della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in particolare avuto riguardo al territorio Comunità Alta Valsugana e Bersntol (fino a 10 punti);
- esperienza, formazione e consulenza in materia di urbanistica espletata nell'ambito del territorio della Provincia di Trento ed in particolare nel territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol [ad. esempio: redazioni atti di pianificazione, piani attuativi o di lottizzazione, partecipazione a corsi di formazione con valutazione finale, assunzione di incarichi di difesa delle amministrazioni in giudizio] (fino a 10 punti);
- attività di ricerca e consulenza svolte nell'ambito della pianificazione, della gestione e dell'uso del territorio, della progettazione urbanistica ed edilizia in generale, del risparmio energetico, della storia dell'arte, delle scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali, del diritto urbanistico, edilizio e ambientale, dell'igiene urbana e della normativa antincendio (fino a 10 punti);
- ogni altro titolo o svolgimento di attività che il candidato ritenga significativo e rilevante ai fini dell'assunzione dell'incarico di componente della Commissione edilizia d'ambito (fino a 10 punti);

Alla valutazione delle candidature provvederà un apposita Commissione. La Commissione valuterà i candidati sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura comparativa, tenendo conto delle specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum. In caso di mancata indicazione delle informazioni per uno o più criteri di valutazione si attribuirà, per questi, un punteggio pari a zero. Al termine della valutazione verrà stilata una graduatoria la quale verrà sottoposta alla Giunta comunale. Nel rispetto della graduatoria, l'Amministrazione si riserva di assegnare i posti disponibili in seno alla Commissione edilizia comunale in modo da assicurare una pluralità di figure professionali e in ossequio a quanto prescritto al comma 5, dell'articolo 1, della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, a garantire una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, nella nomina in argomento. L'Amministrazione comunale si riserva oltremodo di destinare un posto, tra quelli designati ai componenti specializzati in materie tecniche, ad un giovane professionista di età inferiore ai 35 anni, abilitato ed iscritto da meno di cinque anni al relativo albo professionale, al fine di garantire il turnover generazionale e sostenere lo sviluppo professionale in un panorama dominato dalle consuete figure professionali, salvo che la relativa candidatura non venga ritenuta inidonea.

Per quanto attiene ai compensi, trova applicazione la deliberazione del Consiglio comunale di Baselga di Pinè approvato con delib. consigliere n. 47 di data 06.07.2021, nella versione

recentemente novellata di cui l'articolo 26, con la quale sono stati determinati i gettoni di presenza di partecipazione per i membri delle commissioni previste da leggi o regolamenti.

Ai fini del riparto dei costi da sostenere per la C.E.C. d'ambito, l'intesa tra i Sindaci dei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace prevede che gli Enti sostengano in parti uguali la spesa, fatta salva la previsione dell'intera spesa in capo all'Ente per il quale la seduta della C.E.C. ha trattato in via esclusiva le pratiche di afferenza. La liquidazione dei compensi avverrà in ogni caso ad opera del Comune di Baselga di Pinè, previa acquisizione del verbale di ogni seduta, che provvederà a chiedere il rimborso ai Comuni di Bedollo e Fornace.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione comunale intende approvare criteri di selezione per la formazione della graduatoria dei candidati al ruolo di componente della Commissione edilizia d'ambito dei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace.

LA GIUNTA COMUNALE

udita la relazione del Vicesindaco e dell'Assessore all'Urbanistica;

vista la L.P. 4 agosto 2015, n.15 recante Legge provinciale per il governo del territorio, ed in particolare gli articoli 9 e 121;

visto il Regolamento edilizio comunale vigente, nella versione recentemente novellata e precisamente l'articolo 40 che disciplina la composizione e la formazione della Commissione edilizia d'ambito C.E.C.;

vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e delle attività dell'area tecnica e dell'area economico finanziaria – art. 9-bis L.P. 3/2006 e s.m. rep. n. 1762 dd. 07.06.2017 condiviso e sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace, quale atto di programmazione generale approvato dai consigli comunali di Baselga di Pinè con deliberazione n. 27 di data 31.05.2017, del Comune di Bedollo n. 17 di data 06.06.2017, del Comune di Fornace n. 15 di data 30.05.2017;

visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 33 di data 1 settembre 2014, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 9 marzo 2016;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 36 di data 30 aprile 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 25.02.2025, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.LGS. 118/2011);

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 34 di data 27.02.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall'art. 53, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente provvedimento rientri nell'ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi;

preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili degli uffici interessati, in ordine alla regolarità tecnica e

contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per consentire nel più breve tempo possibile di avviare la procedura comparativa finalizzata alla nomina dei componenti della Commissione edilizia Comunale, così da sgravare l'organo decaduto dall'operare in regime di *prorogatio*;

per quanto espresso in premessa, ad unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti della giunta comunale presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, di concerto con il Comune di Bedollo e Fornace nell'ambito della gestione associata di funzioni e servizi tra Enti, i seguenti criteri per la selezione dei candidati al ruolo di componente della Commissione edilizia d'ambito:
 - iscrizione almeno quinquennale ai rispettivi ordini/collegi professionali di appartenenza, qualora esistenti, od analogo periodo svolto in ambito pubblico per le specifiche materie (2 punti);
 - corsi post – universitari di specializzazione, perfezionamento e master (1 punto per ogni corso/master fino ad un massimo di 3 punti);
 - componente commissione edilizia comunale, commissione edilizia d'ambito o commissione paesaggistica (1 punto per ogni anno di svolgimento dell'incarico, fino ad un massimo di 5 punti);
 - esperienza maturata attraverso la progettazione e realizzazione di interventi edilizi nell'esercizio della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in particolare avuto riguardo al territorio Comunità Alta Valsugana e Bersntol (fino a 10 punti);
 - esperienza, formazione e consulenza in materia di urbanistica espletata nell'ambito del territorio della Provincia di Trento ed in particolare nel territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol [ad. esempio: redazioni atti di pianificazione, piani attuativi o di lottizzazione, partecipazione a corsi di formazione con valutazione finale, assunzione di incarichi di difesa delle amministrazioni in giudizio] (fino a 10 punti);
 - attività di ricerca e consulenza svolte nell'ambito della pianificazione, della gestione e dell'uso del territorio, della progettazione urbanistica ed edilizia in generale, del risparmio energetico, della storia dell'arte, delle scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali, del diritto urbanistico, edilizio e ambientale, dell'igiene urbana e della normativa antincendio (fino a 10 punti);
 - ogni altro titolo o svolgimento di attività che il candidato ritenga significativo e rilevante ai fini dell'assunzione dell'incarico di componente della Commissione edilizia d'ambito (fino a 10 punti);
2. di dare atto che:
 - alla valutazione delle candidature provvederà un apposita Commissione;
 - la Commissione valuterà i candidati sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura comparativa, tenendo conto delle specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum. In caso di mancata indicazione delle informazioni per uno o più criteri di valutazione si attribuirà, per questi, un punteggio pari a zero. Al termine della valutazione verrà stilata una graduatoria;
 - la graduatoria verrà sottoposta alla Giunta comunale la quale si riserva di assegnare i posti disponibili in seno alla Commissione edilizia comunale in modo da assicurare una pluralità di figure professionali e in ossequio a quanto prescritto al comma 5, dell'articolo 1, della

Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, a garantire una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, nella nomina in argomento,

- la Giunta si riserva oltremodo di destinare un posto, tra quelli designati ai componenti specializzati in materie tecniche, ad un giovane professionista di età inferiore ai 35 anni, abilitato ed iscritto da meno di cinque anni al relativo albo professionale, salvo che la relativa candidatura non venga ritenuta inidonea;
- 3. di concedere un gettone per l'effettiva partecipazione a ogni seduta in misura pari a quello spettante ai Consiglieri comunali, secondo quanto stabilito all'articolo 26 del Regolamento del Consiglio comunale;
- 4. di stabilire, di intesa tra i Comuni di Bedollo e Fornace, ai fini del riparto dei costi da sostenere per la C.E.C. d'ambito, che i Comuni sostengono in parti uguali la spesa, fatta salva la previsione dell'intera spesa in capo all'Ente per il quale la seduta della C.E.C. ha trattato in via esclusiva le pratiche di afferenza. Che la liquidazione dei compensi avverrà in ogni caso ad opera dell'Ente capofila, invero il Comune di Baselga di Pinè, sulla base del verbale di ogni seduta, il quale provvederà a chiedere il rimborso ai Comuni di Bedollo e Fornace nei termini di legge;
- 5. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio – Edilizia Privata di Baselga di Pinè pubblicare l'unito schema di avviso finalizzato alla ricezione delle candidature per la nomina a componente della Commissione edilizia d'ambito della gestione associata dei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace;
- 6. di dare atto che la Commissione edilizia d'ambito rimarrà in carica sino al 05.06.2027, invero fino alla scadenza della convenzione rep. n. 1762 dd. 07.06.2017. Salvo rinnovo della Convenzione, a decorrere dalla predetta data il Comune di Baselga di Pinè sostituirà la Commissione edilizia d'ambito con la Commissione Edilizia Comunale, dando atto s'in da ora che i componenti della Commissione edilizia d'ambito potranno essere rinominati come membri della Commissione Edilizia comunale;
- 7. di dichiarare per le motivazioni illustrate in premessa la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. ;
- 8. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2015, n. 3/L.

* * * * *

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI AL RUOLO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO DEI COMUNI DI BASELGA DI PINÈ, BEDOLLO E FORNACE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

il vice Sindaco

Piero Morelli

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)